

## **Chiarimento n. 16**

### Oggetto: chiarimento

Per il caso di partecipazione di impresa in possesso di qualificazione per sola costruzione, al fine dell'assolvimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti al raggruppamento o indicando progettista ai sensi del punto 6.3. dell'Avviso e relative Tabelle 5.1. e 5.2, si richiede se per individuare le "opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare" possa farsi riferimento al D.M. 17.6.2016, Id Opere E.22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza)?

### **Risposta**

Le "opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare" di cui all'Avviso (Tabelle 5.1 e 5.2) sono da intendersi come servizi analoghi (ad es. direttore dei lavori ecc.), ma attinenti alla medesima categoria e Id indicati nell'Avviso.

Per quanto riguarda la categoria OS2A non è prevista la qualificazione per servizi analoghi ma solo l'iscrizione nell'elenco MIBACT.

## **Chiarimento n. 17**

### Oggetto: criteri di valutazione

Con riferimento al bando in oggetto, al fine di poter valutare in fase preventiva l'interesse della scrivente impresa alla partecipazione, si chiede che siano messi a disposizione degli OO.EE. i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

### **Risposta**

L'Avviso, all'art. 4 rubricato "Procedura di gara e criterio di aggiudicazione", dispone che: "Ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Ord. Speciale n. 11/2021, il criterio di aggiudicazione dell'appalto in oggetto è quello del prezzo più basso [...] e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, non è prevista l'offerta tecnica.

## **Chiarimento n. 18**

### Oggetto: figura geologo

In riferimento al chiarimento pubblicato n. 9, si chiede se la figura del geologo debba essere indicata già in questa fase di manifestazione di interesse.

Si fa presente che nel modello "istanza" al punto 13 questo ruolo non è presente.

### **Risposta**

Si va indicata già in questa fase.

## **Chiarimento n. 19**

### Oggetto: quesito

In merito al punto 6.3 dell'avviso di indagine di mercato ovvero ai requisiti speciali di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale per il soggetto incaricato alla progettazione esecutiva, si richiede delucidazione in merito alla Categoria OS2A di cui viene richiesto l'avvenuto espletamento di servizi – nella parte afferente la progettazione e specificamente alle tabelle di cui al II e III capoverso del punto 6.3 dell'avviso – svolti negli ultimi dieci anni e il cui importo risulti pari a 1,2 volte l'importo stimato dei lavori e a due servizi pari a 0,70 il valore dei medesimi.

Premesso che la categoria OS2A non rientra nella classificazione delle prestazioni professionali di cui al Decreto Ministeriale 17.06.2016 relative ai servizi di architettura ed ingegneria ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, e considerando che la stessa risulta riconducibile alla categoria scorporabile dei lavori di cui alla Tabella II dell'art. 2 (peraltro interamente subappaltabile), è da considerarsi mero errore materiale l'indicazione in avviso del requisito della OS2A per la società di progettazione?

Orbene, sul presupposto che l'impresa concorrente possa partecipare all'avviso di selezione in ATI ovvero possa subappaltare interamente la categoria OS2A non posseduta, è corretto indicare il Restauratore quale componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con qualificazione MIBACT ai soli fini della struttura operativa di cui al punto 6.2 E per l'espletamento dell'incarico di progettazione senza che lo stesso debba concorrere al soddisfacimento dei requisiti summenzionati?

### **Risposta**

I requisiti per la progettazione devono essere forniti solo per le categorie di cui è stato indicato l'Id. Vedere anche risposta al quesito n. 16.

Il restauratore con qualifica MIBACT è componente del gruppo di lavoro di cui all'art. 6.2 dell'Avviso e può espletare l'incarico di progettazione, anche senza concorrere al soddisfacimento dei requisiti di cui sopra. Vedere anche risposta a chiarimento n. 4.

## **Chiarimento n. 20**

### Oggetto: richiesta chiarimento in merito al fatturato progettisti nominati

Considerata la Risposta n. 7 dei Chiarimenti di Gara, essendo la nozione "servizi analoghi o similari" da assimilare ai "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e non in riferimento ad ognuna delle specifiche Classi e Categorie dei lavori, si chiede di sapere se la colonna "Classe e Categorie" del modello Allegato 1.1 Fatturato Minimo Annuo può essere lasciata in bianco, quindi non compilata.

### **Risposta**

Si.

## **Chiarimento n. 21**

### Oggetto: chiarimento requisiti progettisti

In riferimento all'allegato 1.1 "Dichiarazione dei requisiti professionali" si chiede di sapere se in caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) il fatturato minimo annuo deve essere la somma dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (del 2016 al 2020) come somma totale dell'RTP nel suo complesso oppure per ogni singolo professionista facente parte dello stesso; si chiede inoltre di sapere se l'allegato 1.1 deve essere prodotto singolarmente da ogni professionista facente parte dell'RTP oppure dal RTP nel suo complesso.

**Risposta**

L'art. 6.3 dell'Avviso, in riferimento al requisito speciale di capacità economico-finanziaria per la progettazione, in particolare riguardo al fatturato minimo annuo realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (del 2016 al 2020), va inteso come somma totale riferita a tutti i progettisti associati o indicati, nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e dalla normativa vigente al riguardo.

Si l'allegato 1.1 deve essere prodotto singolarmente da ogni professionista facente parte del raggruppamento.